


STATUTO



del

CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE

*atto Notaio Paolo Vuolo di Cordenons (PN)
Rep. 7528 - Racc. 5732 del 29 ottobre 2016*

art. 1	Tra i possessori di alveari del territorio della Provincia di Udine è costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata <i>"CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE"</i>
art. 2	L'Associazione ha sede in Udine e la sua durata fino al 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea.
art. 3	<p>L'Associazione collabora in materia di assistenza per la lotta contro le malattie delle api e di diffusione dei mezzi più idonei per prevenire e combattere le medesime, nonché provvede ad ogni altra incombenza dalle pubbliche amministrazioni ad esso demandate. L'Associazione si propone altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la diffusione, il miglioramento e l'incremento dell'apicoltura; b) la valorizzazione e pubblicizzazione dei prodotti derivati dagli allevamenti delle api, anche allo scopo di favorirne il consumo; c) lo studio dei problemi tecnici ed economici dell'apicoltura, nonché la promozione e/o organizzazione di corsi teorici pratici e l'assistenza tecnica agli apicoltori; d) la divulgazione dei benefici derivanti all'agricoltura in generale dall'apicoltura e l'attuazione di ogni iniziativa ritenuta utile a tutela degli apicoltori ed all'incremento del patrimonio apistico del territorio di riferimento; e) l'eventuale tutela giuridica dei soci nell'interesse degli stessi. <p>Per meglio conseguire i propri scopi, l'Associazione può aderire ad enti ed organismi a carattere regionale, nazionale ed europee, aventi scopi affini e comunque in grado di contribuire al conseguimento delle finalità sociali.</p> <p>L'Associazione ai fini del raggiungimento dei propri scopi istituzionali, comunque in misura complementare e non prevalente, potrà anche avviare attività commerciali di prestazione di servizi ovvero commercializzazione di materiale e/o prodotti di e per l'apicoltura.</p> <p>L'associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali essendo comunque il loro esercizio meramente strumentale al conseguimento dello scopo associativo.</p>
art. 4	<p>Ogni apicoltore del territorio della provincia di Udine può essere ammesso a socio su semplice domanda da rivolgersi al Consiglio Direttivo.</p> <p>Chi desidera associarsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, ovvero la denominazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune e la data di nascita, la residenza, ovvero l'ubicazione della sede legale per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il codice fiscale e l'indirizzo PEC e/o mail. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno inoltre indicare le generalità della persona fisica destinata a rappresentarli.</p> <p>L'istante nella domanda deve indicare la consistenza dei propri allevamenti, nonché riportare una dichiarazione attestante di conoscere lo statuto e d'impegnarsi ad osservare le norme.</p> <p>Possono essere ammessi a socio anche gli enti ed organismi di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.</p> <p>Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo che provvede altresì all'iscrizione del nuovo associato sul Libro degli Associati. Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrente con giorno successivo alla delibera di ammissione.</p> <p>In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione l'aspirante associato</p>

potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. Le deliberazioni di rigetto delle domande di ammissione devono essere sempre motivate.

art. 5 Il nuovo associato deve versare, all'atto della ammissione, un'eventuale quota di ammissione che verrà determinata dall'Assemblea per ciascun esercizio sociale. La quota di ammissione potrà essere versata a rate qualora ciò sia specificamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione in Associazione l'associato assume il preciso obbligo di:

- a) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statutari;
- b) concorrere alle spese dell'associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) partecipare alla vita dell'associazione.

L'associato può sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed alle attività dell'associazione.

L'associato ha il diritto di frequentare i locali presso i quali sono svolte le attività associative, di partecipare alle iniziative dell'associazione e di usufruire dei servizi forniti dall'associazione.

art. 6 La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice civile, può essere richiesto anche senza particolari motivazioni e che ha sempre effetto con il termine dell'esercizio in cui viene richiesto, purché la domanda venga prodotta entro lo stesso termine dell'esercizio;
- b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 4 che venga accertata dal Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:
 - gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della associazione;
 - atti o comportamenti che danneggino l'immagine dell'associazione o che siano comunque in contrasto con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori della associazione stessa;
 - omesso pagamento del contributo associativo annuale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il contributo;
- d) per morte dell'associato persona fisica o per scioglimento dell'associato diverso da persona fisica.

La decadenza e l'esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicati per iscritto agli associati decaduti od esclusi.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono immediatamente efficaci.

L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

art. 7 L'Associazione può annoverare "soci onorari".

Possono essere ammessi a "socio onorario" coloro che contribuiscono al miglioramento e sviluppo dell'apicoltura e coloro che comunque hanno favorito il suo progresso.

La delibera di ammissione a "socio onorario" è assunta dal Consiglio Direttivo e di essa sarà data informazione ai soci alla prima assemblea.

art. 8 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori
- e) Collegio dei Probiviri

art. 9 L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative entro febbraio di ogni anno.

Essa è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso personale ai soci, nel quale vanno indicati, la data, l'ora e il luogo di convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

L'Assemblea in prima convocazione è valida qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno di tutti i soci; trascorsa un'ora dall'orario previsto, l'Assemblea può regolarmente deliberare in seconda convocazione su ogni argomento con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati. Per la validità dell'Assemblea avente per oggetto modifiche statutarie, la proroga e lo scioglimento anticipato dell'Associazione, è sempre necessaria la presenza, anche mediate delega, di almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi titolo di partecipare all'assemblea.

All'Assemblea possono essere invitati con solo titolo di parola i "soci onorari".

art. 10 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per esaminare e deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione.

Compete altresì all'Assemblea:

- a) predisporre le direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- b) fissare annualmente, sulla base delle previsioni di spesa, l'entità ed i termini di versamento delle quote associative annuali e/o integrative nonché dell'eventuale quota di ammissione;
- c) approvare regolamenti interni in ordine all'organizzazione associativa, nonché in materia di risanamento e tutela dell'apicoltura fissa e nomade;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, fissandone gli eventuali emolumenti ed il Collegio dei Probiviri;
- e) provvedere alle modifiche statutarie;
- f) deliberare su ogni altro argomento prospettato dal Consiglio.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne venga fatta motivata richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

art. 11 Ogni associato ha diritto in Assemblea di un solo voto; in caso di impedimento egli può farsi rappresentare da un altro associato; è ammessa una sola delega.

L'Assemblea, accertatane la validità da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, provvede alla nomina del presidente dell'Adunanza, di un segretario e di due scrutatori in caso di Assemblea Elettiva.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza qualunque ne sia l'oggetto all'esame. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la proroga e lo scioglimento anticipato dell'Associazione devono essere prese con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Le votazioni per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri devono essere fatte per scheda segreta; esse possono avvenire anche per acclamazione.

Dell'Assemblea va esteso verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario ed in caso di elezioni anche dagli scrutatori.
Le delibere dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

art. 12 Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con la contribuzione.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed un Vice Presidente.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le elezioni avverranno entro il termine dell'approvazione del bilancio.

art. 13 Il Consiglio Direttivo è convocato senza particolari formalità dal Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere eletto che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, decade dall'incarico.
Il Consiglio Direttivo nell'attuare il provvedimento può provvedervi alla surroga cooptando nel Consiglio stesso un altro socio; questi rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

art. 14 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione ed opera nei limiti dello statuto e seguendo le indicazioni dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo fra l'altro provvede a:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea;
- deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli Consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;
- deliberare in ordine all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati nonché sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- redigere il bilancio consuntivo;
- prospettare annualmente all'assemblea l'ammontare dei contributi da porre a carico degli associati secondo l'esigenza di bilancio e disporre le modalità di riscossione;
- designare le rappresentanze dell'Associazione presso enti ed Istituzioni;
- nominare Esperti Apistici per la sorveglianza sanitaria degli apiari;
- deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario di interesse dell'Associazione, con la sola esclusione di quelli rientranti nella competenza dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario contabile, anche al di fuori del consiglio stesso, fissandone i compiti ed il compenso.
Delle sedute del Consiglio Direttivo va steso regolare verbale.

art. 15 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione.
Egli può inoltrare istanze in favore dell'Associazione riscuotere da pubbliche amministrazioni e da terzi somme a qualsiasi titolo rilasciandone libera quietanza.
Nell'assenza od impedimento del presidente, le di lui mansioni sono assolte dal vice presidente.

-
- art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall'assemblea ordinaria, dura in carica un triennio e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'assemblea, anche tra i non associati. Almeno uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- Il Collegio dei Revisori, se nominato, provvede al controllo dell'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio, presenta in sede di bilancio consuntivo una relazione sul bilancio medesimo, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea, convoca l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori, assolve ad ogni altro adempimento disposto dalle leggi.
- Il Collegio dei Revisori è tenuto ad effettuare verifiche sugli atti amministrativi e sulla gestione del consorzio le cui conclusioni devono emergere da apposito verbale.
- Qualora il Collegio dei Revisori non sia stato nominato, ciascun associato può richiedere al Consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari della associazione.
-
- art. 17 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti per un triennio dall'assemblea preferibilmente al di fuori della compagine sociale.
- Il Collegio dei Proviviri nomina nel proprio seno il presidente ed ha il compito di dirimere, come amichevole compositore senza particolare formalità, ogni controversia che possa sorgere all'interno della Associazione o derivante da delibere assunte nei confronti dei consorziati da parte del Consiglio Direttivo.
- Il ricorso al Collegio dei Proviviri da parte del socio, deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dal motivo della controversia.
- Le decisioni del Collegio sono definitive.
- Il Collegio può altresì intervenire su richiesta dei soci interessati a comporre eventuali conflitti attinenti l'attività apistica.
-
- art. 18 Ai fini di favorire una diretta presenza della Associazione sull'intero territorio provinciale, l'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può provvedere alla nomina di rappresentanti di zona definendo il territorio e fissando gli indirizzi operativi.
- I rappresentanti di zona devono attenersi alle istruzioni del Consiglio Direttivo, al quale compete determinare ogni aspetto organizzativo ed operativo, secondo gli indirizzi disposti dall'Assemblea.
- E' preclusa ai rappresentanti di zona l'assunzione di iniziative autonome al di fuori di quanto disposto dalle deliberazioni assembleari e consiliari.
-
- art. 19 Il patrimonio dell'Associazione, denominato fondo comune, è costituito:
- a) dalle quote di iscrizione versate dagli associati al momento dell'ammissione;
 - b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi della gestione;
 - c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dai singoli cittadini;
 - d) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.
- Il fondo comune nonché gli eventuali fondi di riserva o altri fondi di capitale non potranno essere distribuiti e/o assegnati agli associati, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione e/o dopo il suo scioglimento.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite:

-
- a) dai contributi associativi annuali versati dagli associati;
 - b) dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo se all'uopo delegato in relazione ai risultati di bilancio, e/o contributi associativi supplementari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a determinati servizi svolti dall'associazione;
 - c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente;
 - d) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;
 - e) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non associati nei limiti previsti dal precedente articolo 3;
 - f) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;
 - g) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - h) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

Le quote associative, comunque determinate, non sono restituibili per qualsiasi ragione o per qualsivoglia motivazione né durante la vita dell'associazione né dopo il suo scioglimento. Le quote associative non possono inoltre essere cedute a terzi, anche a titolo gratuito, e non sono comunque trasmissibili per causa di morte.

art. 20 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio che deve essere sottoposta entro il trenta aprile all'esame ed approvazione dell'assemblea, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta.

art. 21 Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio annuale dovranno essere interamente destinati ai fondi di riserva ai fini del finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, essendo espressamente vietata ogni e qualsiasi distribuzione e/o assegnazione degli stessi tra gli associati, anche in modo indiretto.

Il progetto del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve rimanere affisso all'albo dell'associazione nei 10 (dieci) giorni antecedenti l'assemblea ordinaria di sua approvazione. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea deve rimanere affisso all'albo dell'associazione nei 10 (dieci) giorni successivi alla sua approvazione.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale e ne faccia espressa richiesta scritta ha diritto di prendere visione dei bilanci relativi agli esercizi sociali nei quali sia stato membro dell'associazione.

art. 22 Il socio dissenziente alle modifiche statutarie può recedere dall'Associazione; la relativa comunicazione va data al Consiglio Direttivo entro e non oltre quindici giorni dalla delibera assunta dall'assemblea.

Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo e non scioglie il socio degli impegni statuari per l'esercizio in corso.

art. 23 | Lo scioglimento dell'Associazione avrà luogo per il compimento del periodo della sua durata, naturale o prorogata ai sensi del presente statuto, per deliberazione assembleare e per le altre cause previste dal codice civile.

In qualunque caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio residuo della liquidazione, come risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità in conformità alle leggi vigenti e, in particolare, ove possibile, a favore di associazioni ed enti non aventi scopo di lucro e perseguenti finalità analoghe a quelle dell'associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
